



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE

N° 7

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 10.00, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:




- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente



Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 1, proseguendo con l'apertura secondo l'ordine di arrivo delle risposte alla RDO**, come da elenco allegato al verbale n.1, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:


N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
16	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA) ABGROUP SNC (MANDANTE) ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE) APR RILIEVI SRL (MANDANTE) AREA ENGINEERING SRL (MANDANTE) LABORTEC INGEST SRL	ESCLUSO	L'operatore partecipa quale mandatario di un raggruppamento costituendo in cui eseguirà la parte maggioritaria del servizio. La APR rilievi srl assume la quota pari al 30% per l'esecuzione del rilievo, la restituzione BIM e la diagnosi energetica, unitamente a mandataria (31%) e mandanti ABGROUP snc (4%), Arch. Cacciari (5%) e AREA Engineering srl (30%). gli operatori dichiarano di appartenere ai soggetti di cui all'art. 45 per i quali ne è ammessa la partecipazione (Labortec Ingest srl e APR Rilievi srl, quest'ultima ha cancellato espressamente tutte le dichiarazioni relative all'art. 46 residuando unicamente quella afferente l'art. 45, nonché ha eliminato, barrandole, tutte le restanti dichiarazioni del modello relative alle società di

	(MANDANTE)	<p>ingegneria e di professionisti) o all'art. 46.</p> <p>L'operatore dichiara di non volere ricorrere al subappalto.</p> <p>La Labortec, pur non dichiarando espressamente di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dichiara nel DGUE di essere un soggetto in possesso di certificazione <i>per l'esecuzione di prove sperimentali su prodotti e materiali da costruzione e strutture</i> nonché allega al DGUE una dichiarazione relativa a precedenti <i>lavori eseguiti</i> in indagini e prove di laboratorio nella cui carta intestata risulta che lo stesso è un laboratorio autorizzato.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.2 del disciplinare gli stessi sono posseduti dal RTP nel suo complesso, con possesso maggioritario da parte della capogruppo.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per lavori e per servizi relativi alla categoria ID Opere S04 vengono soddisfatti dalla capogruppo in misura maggioritaria, unitamente ABGROUP SNC. Per quanto concerne i servizi di punta gli stessi vengono prestati dalla mandataria.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/Id Opere E22 gli stessi vengono prestati dalla mandataria e dalle mandanti ABgroup, APR rilievi e Ing.Cacciari, il quale tuttavia assume in preponderanza attività rientranti nella prestazione principale (una quota del 30% del PFTE). I servizi di punta risultano posseduti dalla capogruppo. Anche la mandante ABGroup potrebbe concorrere al requisito dei servizi di punta.</p> <p>Il requisito di cui alla lett.f) del par. 7.3 è soddisfatto dalla capogruppo.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la mandante APR Rilievi srl, assume le attività di rilievo e restituzione BIM, indicando il proprio legale rappresentante
--	------------	--

			<p>quale Responsabile delle prestazioni di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM; la mandate Labortec Ingest srl assume invece una quota di esecuzione relativa alla vulnerabilità sismica, ed il relativo amministratore unico assume il ruolo di responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche del gruppo di lavoro. Ciò stante, la Labortec risulta essere un soggetto di cui all'art. 45 per cui ne è stata ammessa la partecipazione in ragione del par. 5 del disciplinare in cui è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). La APR Rilievi, che assume espressamente parte della prestazione secondaria ed assume il ruolo di Responsabile delle prestazioni di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM, non risulta essere un soggetto di cui all'art. 46 del codice, tanto che si limita a dichiarare di essere un soggetto dell'art. 45 per cui ne è stata ammessa la partecipazione. Il seggio, come già rilevato in casi analoghi ritiene che le professionalità minime del gruppo di lavoro debbano essere garantite da mandataria o mandanti ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone "Ferme restando le</p>
--	--	--	--

			<p>disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E22) venga assunta, con messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro, da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Le specifiche professionalità del paragrafo 7.1 del disciplinare – tra cui il responsabile dell'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM – devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, qualificate come soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Alla stregua, benché sia</p>  
--	--	--	--

			<p>stata ammessa la possibilità di associare alla compagine del raggruppamento un laboratorio autorizzato, lo stesso può esserlo limitatamente alle prove e indagini sui materiali di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, senza che ciò comporti che il responsabile del gruppo di lavoro (costituente un requisito di idoneità professionale) delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche appartenga alla compagine dello stesso, posto che detta professionalità deve invece, per le ragioni espresse, appartenere alla compagine di un soggetto di cui all'art. 46 del codice, nella misura in cui lo stesso venga prestato da una società, non risultando singolarmente associato al raggruppamento quale libero professionista. In detto contesto, attivare il soccorso istruttorio significherebbe finalizzare l'istituto ad una modifica dell'assetto organizzativo del raggruppamento, nonché del gruppo di lavoro descritto che peraltro ha inevitabili correlazioni con quello descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. criterio b.2), che necessariamente deve tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità". A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM 263/ 2016 preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai</i></p> 
--	--	--	---

			<p><i>soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i></p> <p>Fermo quanto sopra, il Seggio esaminata la documentazione dell'operatore rileva comunque che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il concorrente ha fornito un Passoe unico per tutti i lotti, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico - organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;2) Manca l'allegazione dell'allegato X relativo all'Informativa sulla privacy sottoscritto da ciascun operatore raggruppato;3) La mandante Fabio Cacciari, che assume l'esecuzione di una quota (pari al 30%) del PFTE - concorrendo alla redazione dello stesso quale soggetto in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza richiesto per almeno una delle professionalità coinvolte nell'esecuzione della prestazione principale - non concorre in alcuna misura al requisito relativo a servizi per importo lavori e per importi servizi relativi alla categoria/ID opere S04;4) La mandante Area Engineering srl che assume la diagnosi energetica, e nello specifico apporta anche il professionista in possesso della certificazione EGE settore civile, non contribuisce al requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 per servizi relativi alla categoria/ID Opere E22, limitandosi ad attestare esperienze pregresse nella
--	--	--	--





			<p>categoria/ID Opere E20 avente un coefficiente di difficoltà inferiore;</p> <p>5) La mandante Labortec Ingest srl benché assuma la quota di esecuzione pari al 30% dell'appalto per la parte relativa alla prestazione principale – e concorra al gruppo di lavoro con il responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche, non concorre in alcun modo al relativo requisito afferente la categoria/ID Opere S04, se non producendo un generico elenco lavori in cui non vengono attestate le relative categorie/ID di riferimento né gli importi dei servizi resi o dei lavori.</p> <p>Da ultimo si evidenzia, come già avvenuto per altri operatori, l'errata individuazione del codice ufficio nel mod. F23, ove è stato indicato il codice ufficio TYM e non già TZM</p> <p>Stante quanto sopra, in ragione dell'autonoma causa di esclusione sopra riportata, si dispone l'esclusione del concorrente, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità/carenze rilevate.</p>
17	<p>PROGEN SRL (MANDATARIA)</p> <p>INGEGNA SRL (MANDANTE)</p> <p>TECHNOSIDE SRL (MANDANTE)</p> <p>PLANIR (MANDANTE)</p> <p>TECNO20 ENGINEERING SRL (MANDANTE)</p> <p>SOTT. ING. SALVATORE MIANO (MANDANTE)</p> <p>GEOL. SERGIO DOLFIN</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandataria di un raggruppamento costituendo in cui eseguirà la prestazione principale in misura maggioritaria.</p> <p>Il Consorzio LR è un laboratorio autorizzato, associato al RTP.</p> <p>Tutti gli operatori dichiarano di appartenere ai soggetti di cui all' 46 oppure, nel caso del laboratorio, ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice.</p> <p>Il concorrente dichiara che non intende ricorrere al subappalto.</p> <p>Il requisito di cui al par. 7.2 è soddisfatto.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito relativo al par.7.3 lett. e) del disciplinare relativo a servizi per importi lavori e importi dei</p>

	<p>(MANDANTE) CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI (MANDANTE)</p>		<p>corrispettivi percepiti nella categoria/ID opere S04 vi concorre in misura maggioritaria la mandataria e le mandanti INGEGNA srl, TECNOSIDE srl, PLANIR srl e l' Ing. Miano. I servizi di punta vengono soddisfatti dalla capogruppo.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/ID Opere E22 vi concorre PROGEN SRL, INGEGNA srl, TECNOSIDE srl. I servizi di punta vengono soddisfatti dalla mandataria.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manca l'allegazione dell'allegato X relativo all'Informativa sulla privacy sottoscritto da ciascun operatore raggruppato; 2) Per quanto concerne la mandante Ing. Miano, la stessa assume una quota di esecuzione pari al 6,6% di prestazioni ascrivibili alla categoria/ID Opere S04 e E22, di cui per la prima contribuisce con servizi sia per importi lavori sia per importi servizi; avuto riguardo invece alla categoria/ID E22 la mandante non fornisce alcun apporto benché risulti anche tra uno dei due professionisti che espletano il rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, materico con restituzione BIM; 3) Per la mandante Tecno20, che assume una quota di esecuzione di attività rientranti sia nella prestazione principale che nella secondaria, concorre al requisito relativo alla categoria/ID E22, anche se pur indicando un servizio relativo a importi lavori elevato non indica il relativo corrispettivo; elemento, questo, invece necessario ai fini di quanto richiesto al par. 7.3 lett. e) del disciplinare. Occorre richiedere chiarimenti all'operatore al fine di acquisire l'importo del servizio, per la sola parte approvata nell'arco temporale di riferimento, posto che nella tabella riportata dal concorrente quale anno di
--	---	--	--



			<p>conclusione viene riportato l'anno 2019;</p> <p>Sempre la mandante Tecno2O non concorre in alcun modo al requisito di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per Strutture, benché assuma l'esecuzione di una parte del PFTE, per una quota di esecuzione del 7,20% relativa all'intero appalto, comprensiva di attività riconducibili alla prevalente e alla secondaria;</p> <p>4) Per quanto concerne la mandante Planir srl la stessa assume l'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico e materico con restituzione in BIM, unitamente all'Ing. Miano, senza tuttavia concorrere in alcun modo al relativo requisito per servizi relativi alla categoria/ID opere E22. Detta mandante assume anche il Processo BIM sempre unitamente all'Ing. Miano e sempre con riferimento alla prestazione secondaria;</p> <p>5) dei professionisti indicati per l'esecuzione del servizio, e nello specifico per il professionista deputato alla diagnosi energetica appartenente all'organico della mandataria ovvero per il professionista della Tecno2O, non viene specificato se uno degli stessi sia in possesso della certificazione EGE settore civile, prescritta al punto 7.1 del disciplinare.</p> <p>Il Seggio, avuto riguardo alle carenze riscontrate in merito ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare e ferme le restanti carenze riscontrate, come già effettuato in casi analoghi, richiama i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta</i> (Parere di</p>
--	--	--	---

			<p>Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017)</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	---

Alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 14.45 della data odierna, segnalando che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara aperta la seduta, ed il Seggio prosegue nella disamina della busta del concorrente n.17, la cui busta di qualifica viene scaricata, rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
17	<p>MPARTNER SRL (MANDATARIA)</p> <p>H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (MANDANTE)</p> <p>A.BA.CO STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO &c. SOCIETÀ SEMPLICE (MANDANTE)</p> <p>TRACTEBEEL ENGINEERING (MANDANTE)</p> <p>ING. FERDINANDO TORALDO (MANDANTE)</p> <p>ING. CARMINE D'AMBROSIO (MANDANTE)</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>L'operatore partecipa quale mandataria di un raggruppamento costituendo in cui eseguirà la prestazione principale in misura maggioritaria, nonché relativamente alla secondaria espletterà il servizio di rilievo e restituzione BIM. Avuto riguardo alla prestazione secondaria, la mandante Tractebel Engineering srl eseguirà la diagnosi energetica.</p> <p>La mandante PLP Prospezioni Laboratorio prove è un laboratorio autorizzato, associato al RTP.</p> <p>La mandante Ing. Valeria Pagano è la giovane professionista associata stabilmente al RTP.</p> <p>Tutti gli operatori dichiarano di appartenere ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuata la mandante PLP che tuttavia nonostante non dichiarò nell'allegato di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 45 del Codice nel proprio DGUE attesta espressamente di essere un laboratorio in possesso della specifica e richiesta autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.</p> <p>L'operatore dichiara di non volere ricorrere al subappalto.</p>

	<p>ING. VALERIA PAGANO (MANDANTE) GEOL. ANTONIO D'ERRICO (MANDANTE) PLP PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL (MANDANTE)</p>		<p>Il requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare è soddisfatto.</p> <p>Per quanto riguarda i requisiti relativi alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per importi lavori e importi dei servizi resi relativi alla categoria/ID Opere S04, allo stesso contribuiscono la mandataria in misura maggioritaria, la mandante H&W Servizi Ingegneria, A.Ba.CO Studio tecnico. Le mandanti Ing. Ferdinando Toraldo e Ing. Carmine D'Ambrosio contribuiscono unicamente al requisito per importi servizi. I servizi di punta vengono soddisfatti dalla mandataria.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per servizi resi nella categoria/ID E 22 contribuisce allo stesso solo la capogruppo, la quale presta anche i servizi di punta.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il concorrente ha fornito un Passoe unico per tutti i lotti, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione; 2) Non viene specificato se il professionista, Erica Candido è in possesso della certificazione EGE settore civile, come invece prescritto al par. 7.1. del disciplinare; 3) Le mandanti Ing. Ferdinando Toraldo e Ing. Carmine D'Ambrosio, i quali espletano attività riconducibili alla prestazione principale (categoria/Id Opere S04) contribuiscono al requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per i soli importi dei servizi resi avuto riguardo alla categoria/Id in questione. Entrambi, pur indicando servizi in detta Categoria/Id Opere omettono di attestare i relativi importi lavori ovvero di attestare servizi per qualsivoglia importo lavori, idoneo a contributo in qualche misura anche al requisito per importi lavori;
--	---	--	---

		<p>4) La mandante Tractebel Engineering srl, che assume una quota di esecuzione relativa alla prestazione secondaria, e nello specifico la diagnosi energetica, nel rinviare ad uno specifico allegato in realtà non rinvenibile tra la documentazione inserita nella busta di qualifica, omette di attestare servizi relativi alla categoria/ID opere E22, non concorrendo quindi in alcun modo al raggiungimento del relativo requisito;</p> <p>5) Tra i vari professionisti indicati, deputati al PFTE, alla vulnerabilità e ai rilievi, analisi prove strutturali e geotecniche, non risulta quale sia il soggetto in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza;</p> <p>6) Avuto riguardo alla dichiarazione di cui al punto 5 della parte D del DGUE "è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203" in tutti i DGUE, eccettuato quello della mandataria, la relativa risposta risulta disallineata e di fatto è stata apposta la relativa risposta negativa opzionando il riquadro relativo alla domanda immediatamente successiva. Trattasi di una mera disallineatura delle risposte avuto riguardo alla quale il seggio ritiene opportuno acquisire chiarimenti, allo scopo di acquisire certezza in merito alla scelta opzionale effettuata;</p> <p>Il Seggio, avuto riguardo alle carenze riscontrate in merito ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare e ferme le restante carenze riscontrate, come già effettuato in casi analoghi, richiama i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta</i> (Parere di Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017).</p> <p>Da ultimo si evidenzia, come già avvenuto per altri operatori, l'errata individuazione del codice ufficio nel mod. F23, ove è stato indicato il</p>
--	--	--

			<p>codice ufficio TPX e non già TZM, affinché tramite ravvedimento venga corretta l'imputazione del tributo. Si specifica che, in ogni caso, detta irregolarità non costituisce causa di ammissione con riserva del concorrente.</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	--

Nel corso della seduta viene trasmesso della S.A. al seggio la richiesta di riammissione della Enser, concorrente n.6 **RTP ENSER SRL (MANDATARIA), ING. ALBERTO GENTILI (MANDANTE) ARCH. ANDREA RAGAZZINI (MANDANTE), ARTIFICIO DIGITALE SNC DI RICCI PIER CARLO & C.(MANDANTE) AIRIS SRL (MANDANTE)**, escluso nella seduta del 05.03.2019, a causa della rilevata assorbente causa di esclusione per cui la Artificio Digitale snc - deputata all'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM e che mette a disposizione del gruppo di lavoro il responsabile dell'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM – dichiarava di rientrare nelle società di servizi, non barrando alcuna delle dichiarazioni presenti nell'allegato III relative alle società di ingegneria e di professionisti, modificando il relativo modulo. Con la richiesta del 14/03/2019 l'operatore rileva, in sostanza, l'erroneità della dichiarazione resa nel modello predisposto della stazione appaltante, allegando uno stralcio della visura camerale dal cui oggetto sociale risulterebbe evincibile la piena ascrivibilità dell'O.E. entro i soggetti di cui all'art. 46 e nello specifico alle società di professionisti, avendone non solo la forma giuridica, il relativo oggetto sociale ma essendo costituita da due soli soci entrambi professionisti iscritti ai relativi albi professionali. Il seggio, premette che, fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr ex multis Consiglio di stato n. 136/2018).

Ciò posto, il Seggio, esaminata la nota dell'operatore e preso atto della attestazione ivi effettuata in merito alla natura giuridica della Artificio Digitale snc (società di professionisti), ritiene di potere riammettere il concorrente al prosieguo delle attività di gara, nella condizione di concorrente **ammesso con riserva** giuste le irregolarità e carenze riscontrate nel verbale n. 3, disponendosi quindi nei suoi confronti l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice per le ragioni di seguito riepilogate:

- 1) Il concorrente ha fornito un **Passoe** unico per tutti i lotti, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;
- 2) che dalla **domanda di partecipazione** si evince una incongruenza tra le parti e quote del servizio di competenza di ciascuna componente del RTP con le professionalità prestate ai fini del gruppo di lavoro. Infatti, mentre la mandante Ing. **Alberto Gentili** dovrebbe eseguire in parte attività rientranti nella S04 e in parte attività rientranti nella E22, nello specificare la professionalità ricoperta nell'ambito del gruppo di lavoro specifica che sarà il **responsabile del solo processo BIM**. Pertanto, tale mandante avrebbe dovuto contribuire al raggiungimento del requisito relativo alla lettera e) del par. 7. 3 del disciplinare per la categoria/ID Opere E22. Alla stregua, l'**Arch. Ragazzini** dovrebbe svolgere attività chiaramente ascrivibili alla prestazione principale (**PFTE**) mentre non fornisce alcun contributo ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 della *lex specialis* per la categoria/ID Opere S04;

- 3) La mandante **Artificio Digitale snc** non concorre in alcun modo al requisito per servizi relativo alla **categoria/ID opere E22 di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3** del disciplinare; circostanza, questa, che come rilevato da altri operatori è del tutto incompatibile con la disciplina di gara per i RTP di tipo orizzontale o misto, avuto riguardo in tal ultimo caso alla sub-associazione orizzontale;
- 4) La mandante **AIRIS srl**, deputata all'espletamento della diagnosi energetica, attività chiaramente ascrivibile alla **Categoria/ID Opere E22** non contribuisce in alcun modo al requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3 del disciplinare, riferito a detta categoria.

Alle ore 17.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara al 19/03/2019 ore 09.45 che si terrà in continuità a quella svoltasi nella data odierna.

Il presente verbale si compone di n.14 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono

